

Protocollo RC n. 5395/07

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaotto, il giorno di mercoledì ventisei del mese di marzo, alle ore 12,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, il dott. Mario Morcone – nominato Commissario Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 2008 – ha adottato, con l'assistenza del sottoscritto Segretario Generale, dott. Vincenzo Gagliani Caputo, le seguenti deliberazioni:

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 64

Modificazioni al Regolamento per gli Impianti sportivi di proprietà comunale approvato con deliberazione consiliare n. 170 del 7 novembre 2002, successivamente modificato dalla deliberazione consiliare n. 4 del 12 gennaio 2006.

Premesso che nella precorsa consiliatura la Giunta Comunale, nella riunione del 30 maggio 2007, ha deciso di sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione n. 99/2007 avente ad oggetto: "Modificazioni al Regolamento per gli Impianti sportivi di proprietà comunale approvato con deliberazione consiliare n. 170 del 7 novembre 2002, successivamente modificato dalla deliberazione consiliare n. 4 del 12 gennaio 2006." (Dec. GC n. 83);

Che la proposta, in data 1 giugno 2007, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli entro il termine di 30 giorni;

Che la proposta è stata trasmessa, per l'espressione del parere di competenza, alla XI Commissione Consiliare Permanente, la quale, in sede di esame della proposta medesima, nella riunione del 26 luglio 2007, ha deciso, a maggioranza, di proporre la soppressione dell'inserimento dell'art. 4 bis;

Che dai Municipi I, III, IV, VI e XI non è pervenuto alcun parere;

Che, con deliberazioni in atti, il Consiglio del Municipio XX ha espresso parere contrario, mentre il Consiglio del Municipio VIII ha espresso parere contrario limitatamente all'art. 4, commi 2 e 3, formulando, nel contempo, le seguenti richieste:

1. all'art. 4, sostituire le parole "la Giunta Comunale" con le parole: "Consiglio Comunale";
2. all'art. 14 si chiede che la riduzione delle tariffe agevolate sia pari al 20%.

Che, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei Municipi II, V, VII, IX, XIII, XV, XVIII e XIX;

Che, parimenti, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi X, XII, XVI e XVII hanno espresso parere favorevole formulando, nel contempo, le seguenti richieste:

Municipio X:

1. all'art. 4, terzo capoverso, aggiungere, dopo le parole "in casi straordinari", le parole: "da valutarsi nelle rispettive Commissioni consiliari permanenti";
2. all'art. 4 bis, aggiungere, dopo le parole "l'Amministrazione Comunale può, con deliberazione di Giunta Comunale", le parole: "previamente esaminata nelle competenti Commissioni consiliari";

Municipio XII:

1. all'art. 4 eliminare le parole: "eventualmente, in casi straordinari, rinnovabile per un ulteriore anno";
2. all'art. 14, lettera C, punto 2, aggiungere le seguenti frasi:
 "Di promuovere iniziative volte a favorire la pratica dello sport per i disabili programmando annualmente, di concerto con il Municipio competente e con le associazioni e/o Consulte operanti nel settore dell'handicap, specifici progetti e attività;
 Di promuovere, in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio e il Municipio competente, un calendario di iniziative e progetti, da predisporre all'inizio dell'anno scolastico, volti a favorire la pratica dello sport tra i più giovani."
3. all'art. 14 lettera C, dopo il punto 3 del Regolamento, aggiungere il seguente punto 4: "di esentare dal pagamento della tariffa le persone con disabilità";

Municipio XVI:

1. all'articolo 4, sostituire le parole "il Consiglio del Municipio" con le parole: "la Giunta del Municipio";
2. all'articolo 4 bis, aggiungere, dopo le parole "Federazioni Sportive di un impianto sportivo per la gestione", le parole: "e analogamente la Giunta del Municipio per impianti di rilevanza municipale";
3. all'articolo 4 bis, eliminare: "della Giunta Comunale";

Municipio XVII:

1. si chiede di modificare il Regolamento affinché la procedura prevista dall'art. 4 bis venga utilizzata solo per gli impianti destinati alla pratica sportiva agonistica di alto livello, classificati nel Regolamento Comunale come "Grandi Impianti" e "Complessi Sportivi";

Che, in merito alle richieste dei Municipi, si osserva quanto segue:

Municipio VIII:

1. la modifica richiesta viene meno in quanto la XI Commissione Consiliare Permanente ha espresso parere negativo all'intero articolo 4 bis che viene, pertanto, soppresso;
2. la richiesta non è accolta in quanto le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale risultano essere già agevolate.

Municipio X:

1. la richiesta non è accolta in quanto comporta una modifica della procedura prevista;
2. la modifica richiesta viene meno in quanto la XI Commissione Consiliare Permanente ha espresso parere negativo all'intero articolo 4 bis che viene, pertanto, soppresso.

Municipio XII:

1. la richiesta non è accolta in quanto sembra equo, considerati i tempi dell'Amministrazione Comunale, permettere un rinnovo per un ulteriore anno;
2. la richiesta non è accolta in quanto la promozione di eventi o progetti con finalità specifiche sono oggetto di altro regolamento;
3. la richiesta non è accolta in quanto si ritiene che l'aspetto economico riguardi i livelli di reddito e non la eventuale disabilità fisica per la quale, semmai, occorrono interventi diretti alla più agevole frequentazione della struttura.

Municipio XVI:

1. la richiesta non è accolta in quanto la modifica andrebbe valutata da tutti i Municipi che ne verrebbero coinvolti. Si ritiene, comunque, che in caso di affidamenti diretti il Consiglio Municipale sia maggiormente rappresentativo sul territorio di competenza;
2. la modifica richiesta viene meno in quanto la XI Commissione Consiliare Permanente ha espresso parere negativo all'intero articolo 4 bis che viene, pertanto, soppresso;
3. la modifica richiesta viene meno in quanto la XI Commissione Consiliare Permanente ha espresso parere negativo all'intero articolo 4 bis che viene, pertanto, soppresso.

Municipio XVII:

1. la modifica richiesta viene meno in quanto la XI Commissione Consiliare Permanente ha espresso parere negativo all'intero articolo 4 bis che viene, pertanto, soppresso.

Che, pertanto, dalla consultazione dei Municipi nessuna modifica è conseguita al testo della proposta;

Che, a seguito delle indicazioni formulate dalla Commissione Consiliare XI, si ritiene di dover sopprimere l'inserimento dell'art. 4 bis;

Che il testo della presente proposta deve intendersi conseguentemente modificato come di seguito si riporta:

Modificazioni al Regolamento per gli Impianti sportivi di proprietà comunale approvato con deliberazione consiliare n. 170 del 7 novembre 2002, successivamente modificato dalla deliberazione consiliare n. 4 del 12 gennaio 2006.

Premesso che con deliberazione n. 170 del 7 novembre 2002 il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale" (Regolamento);

Che con deliberazione n. 4 del 12 gennaio 2006 il Consiglio Comunale ha apportato modifiche e precisazioni al suddetto Regolamento;

Che in sede di applicazione del Regolamento sono emerse nuove situazioni che richiedono ulteriori precisazioni;

Che, inoltre, al fine di una più equa rivalutazione in termini economici del patrimonio comunale, si ritiene di chiarire che gli impianti di nuova e diretta costruzione da parte dell'Amministrazione Comunale verranno messi a bando con una valutazione del canone di concessione che tenga conto esclusivamente del valore patrimoniale dell'impianto e, quindi, dell'investimento profuso dall'Amministrazione;

Che in data 7 febbraio 2007 il Dirigente della 3^a U.O. Promozione Sportiva e Gestione Impianti del XX Dipartimento ha espresso il parere che di seguito si riporta integralmente: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto

2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: C. Menichelli”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

per i motivi espressi in narrativa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del Consiglio Comunale delibera:

- di modificare il “Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 7 novembre 2002, successivamente modificato ed integrato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12 gennaio 2006, come segue:

Art. 4

L’articolo è sostituito integralmente come segue:

“All’affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali, secondo le modalità previste nel presente Regolamento, si provvede con determinazione dirigenziale:

- del competente dirigente del Dipartimento e per i “Grandi Impianti” ed i “Complessi Sportivi”;
- del competente dirigente del Municipio per gli impianti di rilevanza municipale.

Nel caso di realizzazione di nuovi impianti sportivi comunali da parte di terzi, la messa a disposizione della relativa area, nella forma di affidamento temporaneo con il solo obbligo della custodia e guardiania, fino all’approvazione del progetto, avviene con le modalità di cui al comma precedente.

La Giunta Comunale o il Consiglio del Municipio per gli impianti di rilevanza municipale, in deroga agli artt. 7 e 9 del presente Regolamento, in casi eccezionali debitamente motivati possono procedere direttamente all’affidamento dei singoli impianti sportivi per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno.

La concessione per l’uso e la gestione degli impianti sportivi di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di Enti di promozione sportiva, Fondazioni, Associazioni, Imprese singole o associate purché siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni, e che, comunque, abbiano fra gli scopi sociali quello della diffusione della pratica dell’attività motoria e sportiva e sempreché l’utilizzazione sia ispirata al soddisfacimento del pubblico interesse.

Tali soggetti, ivi compresi ciascuno dei partecipanti ad associazioni di imprese, non possono essere già concessionari di impianti sportivi comunali.”

Art. 14

Il punto 3) della lettera C) è sostituito dal seguente:

- 3) di applicare tariffe agevolate ridotte del 10% per particolari categorie di utenti assistiti dalle U.O.S.E.C.S. del Municipio territorialmente competente.”

Dopo l'articolo 17, si aggiunge il seguente:

Art. 17 bis
Servizio Ispettivo

“Entro 180 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di modificazione del Regolamento, la Giunta Comunale provvede ad istituire ed a regolamentare un apposito servizio ispettivo interno sugli impianti sportivi di proprietà comunale affidati in concessione a terzi al fine di verificare il rispetto degli obblighi dedotti nel disciplinare di concessione.”

Allegato E

Quinto capoverso primo comma

Dopo le parole “Per gli impianti di cui al punto a.,” sono aggiunte le seguenti:

“fatta eccezione per quelli di diretta e nuova realizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale per i quali la valutazione è di tipo patrimoniale,”.

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
M. MORCONE

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata in data **26 marzo 2008**.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....